



Istituto Comprensivo
Papa Giovanni XXIII – Vittoria Colonna
VITTORIA

CODICE DISCIPLINARE RELATIVO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in vigore (DPR 24-6-1998, n. 249 D.P.R. n. 235 del 21 -11-2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale **viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica**, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalla Istituzione. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal **consiglio di classe**, concorre alla **valutazione complessiva dello studente** e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il procedimento seguirà i seguenti criteri:

- **Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa.** Sono ispirate ai principi di **gradualità**, proporzionalità, giustizia e riparazione del danno: **tendono al rafforzamento del senso di responsabilità**, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
- **La responsabilità disciplinare è personale**, la sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- **Le sanzioni**, per quanto possibile, **si ispirano al principio della riparazione del danno**: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza.
- Ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg) è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- ○ Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del D.Leg.vo n. 297/94. comma 2) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.
- La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 gg. rientra nelle competenze del Consiglio di Classe.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa di ammonizione scritta.

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe

1. **Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica** o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);
2. **Disturbo continuo durante le lezioni;**
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle attività educative e formative;
4. **Violazioni alle norme di sicurezza;**

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia degli studenti

1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
3. Falsificazione di firme;

Art. 5 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni e comunicazione alla famiglia dello studente.

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze

Art. 6 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia degli studenti.

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 7 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale.

Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 8 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9- Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 6 e, comunque, da valutare caso per caso.

Art. 10 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Titolo 1 il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

Art. 11 - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dai genitori dello studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3- Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

Art.13 - Organo di Garanzia

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo di Garanzia, interno all'Istituto Comprensivo, entro dieci giorni dalla comunicazione.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- **Il Dirigente scolastico che lo presiede**
- **Due docenti designati dal Collegio dei docenti**
- **Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'istituto**

L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.

L'organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo della scuola e notificate alle persone interessate.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia verrà appositamente verbalizzata e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Il ricorso all'OG avviene entro 10 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dei genitori dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo

primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale Organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art.9 del presente regolamento.

DOVERI art 3 DPR 249/98	COMPORAMENTI	SANZIONI
Frequenza regolare	a) Ritardi ripetuti b) Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze e/o ritardi c) Assenza saltuarie e ripetute d) Assenze non giustificate e ripetute	Caso a-b-c: 1) Richiamo Capo d'Istituto 2) Convocazione genitori Caso d: 1) Rientro a scuola accompagnato dal genitore
Impegni di studio	a) Non porta i materiali e non esegue il lavoro assegnato in maniera ripetuta	1) Assegnazione di un compito aggiuntivo 2) Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe 3) Convocazione dei genitori da parte del docente 4) Convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe 5) Eventuale convocazione dei genitori da parte del Capo d'Istituto
Rispetto dei coetanei	a) insulti lesivi della persona b) Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali c) Minacce d) Litigo con ricorso alle mani e uso di oggetti Contendenti e) Disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento	Casi a-b: 1) Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe 2) Richiamo del Capo d'Istituto 3) Convocazione dei genitori e richiamo del D.S. alla presenza dell' alunno 4) Convocazione dei genitori e risarcimento del danno Casi c-d: 1) Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e

		<p>sospensione a seconda della gravità del caso</p> <p>2) Eventuale risarcimento del danno</p> <p>3) Denuncia all'Autorità competente</p> <p>Caso e: Vedi casi a con eventuale sospensione dalle lezioni</p>
Rispetto degli adulti che operino nella scuola	<p>a) Parole, comportamenti e gesti non corretti</p> <p>b) Parole, comportamenti e gesti offensivi</p> <p>c) Minacce</p> <p>d) Danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale</p>	<p>Caso a: Nota del docente sul libretto scolastico e sul registro di classe Richiamo dei Capo d'Istituto</p> <p>Caso b -c: 1) Convocazione dei genitori alla presenza del docente e del Capo d'Istituto</p> <p>2) Eventuale sospensione di 1 giorno</p> <p>Caso d: 1) Sospensione, di durata a discrezione del Consiglio, e risarcimento del danno</p> <p>2) Esposto all'Autorità competente</p>
Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza	<p>MOVIMENTI</p> <p>a) Esce dalla classe senza il permesso del docente</p> <p>b) Durante gli spostamenti interni non sta col gruppo classe</p> <p>c) Durante gli spostamenti esterni (uscite didattiche e Viaggi d'istruzione) non sta col gruppo classe</p>	<p>Caso a: richiamo del docente</p> <p>Caso b: 1) Richiamo del docente</p> <p>2) Richiamo del D.S.</p> <p>3) Comunicazione ai genitori</p> <p>Caso c: 1) Richiamo del D.S.</p> <p>2) Convocazione dei genitori</p> <p>3) Eventuale sospensione</p>

Organo di Garanzia

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al

fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- a) il Presidente del Consiglio d'Istituto, che lo presiede;
- b) il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- c) un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
- d) due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti Unitario su proposta del Collegio di Sezione della Scuola Media;
- e) un rappresentante del personale non docente designato dall'assemblea ATA.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al

Presidente dell'O. G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

- Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- L'organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la Patria potestà.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola

Vittoria 21-12-016